



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO



U.O. 4

Settore Pianificazione Paesaggio e GIS

*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

**Spett.
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Affari Istituzionali, Progetti
Strategici, Servizi per l'impiego e
Protezione Civile**

Rif. pratica 6011/2021

OGGETTO: Procedimento di VAS della Revisione del PTCP in adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR) integrato ai sensi della LR n. 31/2014

Vista la nota della Provincia di Pavia prot. 0033664/2021 del 28/05/2021 (ns. prot. n. 6011/2021 del 31/05/2021) in merito all'avviso di messa a disposizione e pubblicazione sul sito SIVAS di Regione Lombardia della proposta di Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia in adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, del relativo Rapporto Ambientale e relativi documenti annessi.

Vista la nota della Provincia di Pavia prot. 42534/2021 del 07/07/2021 (ns. prot. n. 7442/2021 del 07/07/2021) di convocazione della Conferenza di Valutazione.

Visionati i documenti scaricati dal sito SIVAS di Regione Lombardia.

Premesso che

- La Provincia di Pavia è dotata di **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** predisposto ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005 ed approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/26209 del 23/04/2015; il Piano ha acquistato efficacia con la pubblicazione della suddetta Deliberazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 09/09/2015.
- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/04/2019 sono state approvate le "Linee di indirizzo per l'adeguamento e la revisione del PTCP", e con Decreto presidenziale n. 138 del 27/05/2019 è stato dato avvio al procedimento di adeguamento del vigente PTCP ai sensi della L.R. n. 31/2014 e s.m.i., unitamente al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), attivando al contempo la fase di consultazione finalizzata ad acquisire esigenze e proposte ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i
- Nell'ambito del percorso di VAS, in data 18/12/2019 è stata svolta la prima seduta della Conferenza di Valutazione per la condivisione del Documento di Scoping;
- La **proposta di variante** oggi avanzata ha ristretto il campo di intervento solo su alcuni contenuti specifici del PTCP, senza mutare il Piano vigente nel suo complesso. Sono, infatti, mantenute le finalità di Piano di cui all'art. 1-3 della normativa del vigente e sono confermati tal quali gli obiettivi generali e specifici di cui all'art. 1-4; inoltre, non vengono introdotte nuove azioni, né sono modificate quelle del Piano vigente. L'apparato normativo viene mantenuto nella sua struttura complessiva vigente e sono proposte modifiche solo ad alcuni articoli;

Preso atto che gli **oggetti della Valutazione Ambientale** sono le modifiche intervenute nel PTCP vigente ed in particolare:

- vengono **aggiornati gli strumenti e le modalità di attuazione** del Piano;
- viene **revisionato il quadro di riferimento paesaggistico di Piano** e sono introdotte nuove indicazioni e disposizioni di tutela e valorizzazione del territorio; viene adeguata la connessa cartografia di Piano;
- viene **rafforzata la Rete Ecologica Provinciale** attraverso una nuova disciplina più coerente con le esigenze ecologiche e naturalistiche del territorio provinciale e contermini; viene adeguata la connessa cartografia di Piano;
- viene **aggiornato ai più recenti riferimenti normativi e pianificatori sovraordinati l'intero quadro di riferimento di Piano relativo alla difesa del suolo, alle tematiche idrologiche, idrauliche, idrogeologiche e alle vulnerabilità geologico-geotecniche e sismiche**; viene adeguata la connessa cartografia di Piano;
- vengono mutate le modalità attraverso cui i comuni possono proporre alla Provincia **modifiche alla cartografia degli Ambiti Agricoli Strategici** e al contempo vengono introdotte, con efficacia prescrittiva, le condizioni in base a cui tali modifiche non sono ritenute ammissibili;
- vengono **recepte le soglie di riduzione del consumo di suolo** definite per il territorio provinciale dall'integrazione del PTR alla L.r. n. 31/2014;
- vengono integrati i più recenti riferimenti normativi per **l'individuazione degli insediamenti logistici** da parte dei comuni ed introdotti criteri per documentarne la compatibilità col territorio e l'ambiente;
- vengono **aggiornati i riferimenti normativi applicativi in materia di viabilità e salvaguardie**, ed introdotti criteri per documentare la compatibilità di nuovi insediamenti con la rete viabilistica.

Rilevato dall'esame del rapporto ambientale e degli elaborati di Piano che:

Tra le **modifiche normative** introdotte si distinguono le rettifiche agli articoli vigenti e l'introduzione di nuovi articoli. Le modifiche che vengono avanzate sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

- aggiornamento e/o specificazione di aspetti procedurali, in coerenza con la normativa di riferimento;
- aggiornamento dei contenuti ai più recenti riferimenti normativi e pianificatori sovraordinati intervenuti successivamente all'approvazione del PTCP;
- aggiornamento ed integrazione dell'attuale apparato normativo e cartografico con nuovi elementi di attenzione ai fini esclusivi di una maggior tutela e valorizzazione del paesaggio e del sistema ecologico-naturalistico provinciale e sovra-provinciale;
- specificazione ed integrazione dei criteri e dei limiti per la trasformazione del territorio.

Le **Unità tipologiche di paesaggio** vengono aggiornate, delimitandole sulla base degli elementi strutturali del paesaggio.

La **Rete Ecologica provinciale** viene revisionata in un'ottica di maggior rappresentatività e funzionalità, migliorandone il riferimento cartografico e sviluppando un apparato di disciplina effettivamente contestualizzato e correlato agli elementi costituenti. L'attuale schema grafico della REP identifica elementi consolidati di pregio naturalistico-ecologico e una serie di altri ambiti territoriali nei quali sviluppare azioni di consolidamento e implementazione della struttura ecosistemica e di riduzione delle criticità insistenti; proprio questi ultimi non hanno raggiunto alcun risultato relativo all'incremento della struttura ecosistemica o all'aumento delle funzioni utili alla biodiversità.

Le **"Aree Prioritarie di Intervento (API)"**, approvate con DGR n. 2423 del 11/11/2019, rappresentano le unità spaziali all'interno delle quali Regione Lombardia ha identificato, ai sensi dell'art. 3, co. 3, della Direttiva 92/43/CEE, condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000 e del territorio in cui è stata segnalata la presenza di specie faunistiche di interesse comunitario. L'obiettivo connesso a tali Aree è rivolto al mantenimento delle attuali strutture ecosistemiche e geomorfologiche, e allo sviluppo degli elementi strutturali secondo gli Schemi Direttori di

intervento definiti per ciascuna API ed allegati alla suddetta Deliberazione regionale di riconoscimento.

La proposta di **Rete verde provinciale** (TAV. 3.1 del vigente PTCP) è stata aggiornata, con l'obiettivo di esplicitarne lo "schema funzionale" e di precisare le relazioni intercorrenti fra i diversi elementi costitutivi a partire da quelli di livello Regionale (rif. Art. 24 del PPR) per poi articolare quelli di livello Provinciale suddivisi rispettivamente in "struttura naturalistica primaria", "nodi", "corridoi" e "varchi", ed evidenziando altresì gli ulteriori elementi di rafforzamento della rete a partire dai tracciati guida paesaggistici e percorsi della rete ciclabile e della viabilità storica provinciale correlati.

La nuova proposta di Rete verde è così articolata:

- elementi della rete verde Regionale (Art. 24 PPR);
- ulteriori elementi della Rete Verde provinciale;
- schema funzionale.

Viene introdotto un nuovo articolo dedicato alle "**Aree di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri connotativi**", per le quali i PGT dovranno prevedere incentivi e norme tese ad accrescere la complessità dell'ecosistema, controllare gli aspetti insediativi, ad individuare norme ed incentivi per il recupero degli insediamenti tipici, ad adottare norme per l'uso di tipologie, materiali, cromatismi coerenti con il contesto paesistico di riferimento, controllare l'impatto paesistico dei progetti. All'art. II-47 sono integrati ulteriori criteri di salvaguardia dei territori in cui sono stati riconosciuti varchi di permeabilità residuale.

Viene introdotto un nuovo articolo dedicato alla "**Riqualificazione paesaggistica di ambiti degradati e contenimento dei processi in atto e potenziali**". L'articolo elenca, inoltre, i criteri di compatibilità paesaggistica specificamente dedicati alla previsione infrastrutturale della "Broni-Mortara". Viene, infine, introdotto un articolo dedicato agli "Ambiti di concertazione delle politiche paesistico-ambientali", riferiti a contesti a confine con altre realtà amministrative, in cui la Provincia attiverà iniziative di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di programmazione dei territori contermini al fine di rendere coerenti le previsioni di tutela delle risorse presenti e concertare le azioni volte alla valorizzazione delle risorse stesse.

Viene fornita la possibilità ai comuni di proporre, nell'ambito della verifica di compatibilità al PTCP dei propri PGT e relative varianti, **modifiche alla perimetrazione degli Ambiti Agricoli strategici** senza dover avviare una procedura di variante al PTCP. Per tali possibili modifiche, non costituenti variante al Piano provinciale, sono posti limiti sia quantitativi, sia localizzativi. Dal punto di vista della limitazione quantitativa, è prevista la possibilità di chiedere una modifica sino al massimo il 5% della somma della superficie urbanizzata e di quella urbanizzabile, ove tale somma sia massimo 500 ettari. Nei comuni in cui tale somma risulti maggiore di 500 ha, è riconosciuto un ulteriore 1% della quota di somma eccedente i 500 ha.

Le modifiche agli Ambiti Agricoli Strategici possono essere proposte esclusivamente:

- all'esterno di Siti Natura 2000 e dei seguenti ambiti della Rete Ecologica Provinciale: Gangli primari, Aree di interesse naturalistico in ambito pianiziale, Varchi di permeabilità residuale;
- senza creare aree di nuove frange isolate, garantendo comunque la continuità di collegamento tra aree naturalistiche e di interesse paesaggistico presenti sul territorio, come individuate dalla Rete Ecologica Provinciale e dalla cartografia paesaggistica di Piano;
- senza frammentare, ridurre significativamente la sezione trasversale, o interrompere la continuità spaziale degli Ambiti di Connessione Ecologica della Rete Ecologica Provinciale, le Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici e paesistici e le Aree di riqualificazione e ricomposizione della trama eco-paesistica della Rete Verde Provinciale;
- non producano potenziali incidenze significative indirette sui Siti della Rete Natura 2000 ed elementi relazionali esterni fisicamente o funzionalmente connessi.

Il Capo 1 "**Contenimento del consumo di suolo**" è aggiornato secondo i contenuti dell'integrazione del PTR alla L.r. n. 31/2014, assumendo la percentuale di riduzione del 20% per la destinazione "Prevalentemente residenziale" e del 20% per la destinazione "Altre funzioni urbane" al 2020 e indicando soglie incrementali

del 2,6% all'anno al fine di raggiungere l'ideale obiettivo regionale di "consumo zero" al 2050. In riferimento all'art. 2, comma 3, della L.r. n. 31/2014, è indicato che i comuni, ove dimostrino l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali, possono prevedere interventi su area agricola o naturale con specifici limiti basati sull'indice di urbanizzazione o sull'indice di suolo utile netto, esistenti o insorgenti a seguito delle nuove previsioni di trasformazione.

Al nuovo comma 12, viene ribadito, in coerenza con le vigenti disposizioni regionali, che le varianti di cui all'art. 97 della L.r. n. 12/2005 e s.m.i. (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), ad esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "Altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo. Al nuovo comma 13, viene evidenziato che le varianti riguardanti esigenze di ampliamento e/o completamento di attività appartenenti alla filiera produttiva e di distribuzione/stoccaggio merci già esistenti sul territorio comunale, saranno ritenute ammissibili, ancorché comportanti consumo di suolo, esclusivamente se saranno fornite adeguate motivazioni di incremento produttivo e occupazionale, se non saranno altrove localizzabili (per esigenze di filiera produttiva, distributiva, ecc.) e se ne sarà dimostrata la compatibilità ambientale.

Preso atto delle valutazioni condotte dal rapporto ambientale circa le ricadute del Piano sulle principali componenti ambientali:

Titolo I "Disposizioni generali"

Le modifiche proposte, per come formulate, non configurano potenziali effetti problematici sull'ambiente.

Titolo II "Sistema ambiente e paesaggio"

Non si rilevano modifiche che riducano l'effetto di salvaguardia e di riconoscimento dei valori paesaggistici già previsto dal Piano vigente.

Si evidenzia la necessità che tali temi siano integrati in modo funzionale nella definizione dei contenuti dedicati al contenimento del consumo di suolo, alla possibilità di modificare gli Ambiti Agricoli Strategici e alla definizione dei criteri localizzativi per gli insediamenti logistici.

Titolo III "Sistema rurale e ambiti agricoli"

Al di là delle questioni quantitative, che in alcuni comuni risultano veramente contenute, è fondamentale integrare la proposta di variante introducendo, non necessariamente nel modello di calcolo delle superfici, l'evidenziazione delle aree in corrispondenza delle quali non prevedere modifiche (tramite procedura semplificata) degli Ambiti Agricoli Strategici, ove essi rappresentino un presidio di tutela di determinati contesti di specifica sensibilità ambientale, ulteriori rispetto a quanto già definito ed inserito nei contenuti della variante.

Titolo IV "Sistema insediativo e produttivo"

Il valore percentuale di riferimento per l'attivazione del processo di riduzione del consumo di suolo è stato definito univoco per tutto il territorio provinciale, non contestualizzato alle effettive caratteristiche del territorio provinciale e alle relative realtà urbane esistenti e previsionali.

Se si correla il tema a quanto sopra evidenziato per gli Ambiti Agricoli Strategici, potrebbero generarsi squilibri in determinati contesti territoriali.

Inoltre, non si rilevano profili di contatto con gli approfondimenti svolti dal PTR nella sua integrazione alla L.r. n. 31/2014 che hanno fornito indicazioni importanti per una contestualizzazione a livello provinciale del livello di riduzione del consumo di suolo da prevedersi in modo differente per le diverse realtà e funzioni potenziali dei comuni e del territorio.

Per perseguire completamente l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo, risulta poi fondamentale che la proposta di variante fornisca un suo specifico contributo al tema delle rigenerazione territoriale e urbana.

Per quanto attiene agli insediamenti di logistica: Il rimando ai soli comuni del compito di prevedere specifici approfondimenti analitico-valutativi per le previsioni logistiche sul territorio, in assenza di una visione complessiva dei fattori attenzione, potrebbe non fare emergere le condizioni di problematicità potenziale rispetto al contesto più ampio e all'effetto di cumulo con altre realtà e previsioni.

Titolo V "Sistema infrastrutture e mobilità"

Le modifiche proposte, per come formulate, non configurano potenziali effetti problematici sull'ambiente.

Con la proposta di revisione strutturale e di disciplina, la REP diviene funzionale in modo completo per i Siti Natura 2000 provinciali, sui quali si basa l'intera struttura della Rete, e indirettamente per i Siti a confine.

Rispetto alla potenziale incidenza sui Siti Natura 2000 lo studio specifica che *"i Siti Natura 2000 e gli ambiti relazionali e funzionali esterni sono stati già stati integrati nei contenuti della variante stessa, al fine di rafforzarne il ruolo ed il riconoscimento, ed evitare l'attesa di potenziali incidenze negative sulle sensibilità ecologico-naturalistiche. ..*

Non sono, pertanto, attese potenziali incidenze negative sui Siti Natura 2000 considerati (provinciali ed extra-provinciali). "

Viene allegato alla documentazione il modulo format di screening di Vinca

Il rapporto ambientale propone una serie di indicazioni di integrazione ambientale alla proposta di Piano.

Il Rapporto Ambientale ha evidenziato la necessità che **la proposta di variante coordini ed integri nella definizione dei contenuti relativi anche le altre parti oggetto di modifica**, al fine di una efficiente contestualizzazione ed una maggiore coerenza interna complessiva.

Per quanto attiene agli altri contenuti proposti in modifica del Piano vigente, il RA rileva quanto segue:

- l'aggiornamento dei contenuti paesaggistici di Piano fornisce alcune integrazioni conoscitive ed una ri-organizzazione complessiva dei riferimenti del Piano vigente; la variante richiede un coordinamento con l'Ente Parco regionale Valle del Ticino per la definizione delle indicazioni territoriali di cui all'art. 15 della L.r. n. 12/2005 all'interno dell'Area protetta;
- l'aggiornamento della Rete Ecologica Provinciale del Piano vigente rappresenta un'opportunità per rafforzarne il ruolo dello strumento e l'efficacia nella tutela del sistema ecologico-naturalistico provinciale e sovra-provinciale, rispetto al PTCP vigente che non possiede una normativa adeguata alle esigenze ambientali del territorio;
- l'aggiornamento dei contenuti del PTCP ai più recenti riferimenti normativi e pianificatori di settore relativi alla difesa del suolo e alle acque rappresenta un'opportunità di miglioramento dell'efficacia del Piano vigente, dato il ruolo di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali;
- l'introduzione della possibilità per i comuni di proporre modifiche alla cartografia degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, di cui all'art. 15, comma 4, della L.r. n. 12/20095 e s.m.i., senza avviare una procedura di variante ordinaria del PTCP (come oggi prescritto) è certamente un'opportunità, rispetto all'attuale Piano, per poter sviluppare in modo più agevole le diverse necessità insediative, anche quelle più piccole di natura economica; la cartografia degli Ambiti Agricoli Strategici del Piano vigente ha una significativa copertura territoriale, interessando pressoché tutte le aree non urbanizzate, rendendo di fatto assai complesso poter intervenire senza risultare in contrasto col PTCP. Dalle analisi condotte, il tema per come sviluppato richiede una integrazione maggiore sia della dimensione ambientale, sia degli altri temi proposti dalla variante, per un miglior coordinamento ed efficacia complessiva;
- l'integrazione dei criteri per l'insediamento di attività logistiche già oggi contenuti nel Piano vigente offre l'opportunità per migliorare il ruolo di quadro di riferimento del PTCP rispetto al tema, ma essendo tra l'altro anch'esso connesso al tema del consumo di suolo e quindi alla possibilità di modificare la cartografia degli Ambiti Agricoli Strategici, risulta pertanto fondamentale che anche il presente contenuto trovi raccordo e coordinamento con le altre parti della variante.

- Per una maggior efficacia nella integrazione delle politiche per il patrimonio paesaggistico e culturale negli strumenti di pianificazione urbanistico/territoriale dei diversi Enti Locali, si rileva la necessità che i contenuti paesaggistici proposti in variante si relazionino in modo funzionale ed integrativo, almeno sotto un profilo di indirizzo, con le disposizioni e le discipline (pur sovraordinate e prevalenti rispetto al PTCP) definite per il territorio del Parco regionale della Valle Ticino;
- Sarebbe poi opportuno che il quadro conoscitivo e di riferimento proposto dalla variante venisse integrato e completato con ulteriori elementi di specifica valenza paesaggistica non considerati, tra cui le rilevanze architettoniche e storiche, gli ambiti di specifico interesse storico-simbolico e della memoria, ulteriori visuali sensibili di rilievo sovralocale e gli ambiti paesaggistici areali da tutelare in cui si estendono determinati percorsi storici e di fruizione.

OSSERVAZIONI

Dall'esame della documentazione trasmessa si partecipano le seguenti osservazioni:

- Rispetto alla REP (Rete ecologica provinciale) si rileva che sono individuati all'interno del territorio del Parco gli elementi della suddetta Rete (gangli, ambiti di connessione ecologica, aree di interesse naturalistico. Non sono invece individuati varchi strategici. Si invita ad una ricognizione della Rete ecologica del Parco al fine di uniformare/integrare i contenuti delle previsioni provinciali;
- Si valuti di estendere l'individuazione dei Varchi di permeabilità residuale non solo all'ambito di transizione, ma anche all'intero disegno di REP al fine di evitare saldature dell'edificato e riduzioni delle fasce di permeabilità ecologica, anche al di fuori di tale ambito;
- Si ritiene che all'interno della REP debba essere riconosciuto un ruolo chiave per le connessioni ecologiche al torrente Scuropasso, oggetto peraltro di un Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15.11.2007 tra Regione Lombardia, Parco Ticino, Provincia di Pavia, AIPO, Autorità di Bacino e Comuni interessati per la realizzazione di un corridoio ecologico del Torrente Scuropasso", di cui sarebbe interessante e opportuno richiedere la riattivazione. La rete ecologica del Parco riconosce infatti a tale corso d'acqua un ruolo centrale per le connessioni Valle del Ticino – rilievi appenninici e il rafforzamento di tale ruolo è una delle azioni del "Piano di ripristino del corridoio ecologico del Ticino 2021-2031" redatto nell'ambito del Progetto ELP (*Endangered Landscapes Programme*), a cui sia il Parco che la Provincia partecipano. Nel medesimo progetto, tra le azioni prioritarie da attuare per il ripristino e rafforzamento del corridoio ecologico che ha il suo asse centrale nella valle del Ticino, si segnala anche l'azione di ripristino della connessione ecologica tra la Roggia Vernavola e le ZPS IT2080017 e IT2080018, come elemento da far rilevare nel disegno di rete;
- A livello normativo si richiede una verifica rispetto alla valenza paesistica dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000; se la norma (LR 86/83) riconosce ai Piani Territoriali di coordinamento dei Parchi valenza paesistica, tale attribuzione non risulta avvenire anche per i piani di gestione;
- Si richiede di meglio circostanziare il divieto di collocazione di impianti trattamento rifiuti in aree soggette a specifica tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e il divieto di collocazione di impianti per le telecomunicazioni in aree protette che escluderebbero a priori tali costruzioni all'interno del Parco (zona di iniziativa comunale compresa);
- Per le trasformazioni territoriali di rilevante impatto paesistico si ritiene che tra i criteri di carattere generale per la pianificazione e realizzazione siano da considerare oltre a quanto già indicato: verifica preliminare in merito al riutilizzo di aree dismesse; non interferenza con varchi e corridoi ecologici; elevata qualità architettonica in particolare negli ambiti di sensibilità paesaggistica, favorendo metodi e materiali ecocompatibili; minimizzazione del consumo/impermeabilizzazione del suolo;
- Tra le indicazioni progettuali per le nuove infrastrutture per la mobilità, sia inserito anche il criterio del miglior inserimento ecologico (deframmentazione, ricostituzione corridoi) e non solo paesaggistico delle opere;

- Nelle tavole di sintesi delle previsioni paesaggistiche si ritiene che l'area del Parco non debba essere riportata "in bianco" senza alcun tipo di retino di individuazione, ma quanto meno siano riportati i vincoli ex art. 142 e 136 del Dlgs 42/2004 nonché i Siti Natura 2000 presenti e le principali previsioni di connettività ecologica; si ritiene infatti che la pianificazione e progettazione ecologico-paesistica sul territorio provinciale, seppur in capo a Enti diversi e normate da strumenti ben distinti, debbano essere integrate al fine di un maggior coordinamento tra le azioni previste dal PTCP e dal PTC del Parco; lo stesso dicasi per le tavole 3.1 laddove sarebbe opportuno individuare le direttrici di penetrazione dei corridoi anche all'interno del Parco evidenziando le interazioni con la rete ecologica del Parco stesso;
- Si verifichino i richiami alla normativa paesistica regionale, rimandando alle normative oggi vigenti e rettificando i rimandi a norme superate (es. DGR 2121/2006);
- Rispetto al tema della logistica, come già evidenziato nel rapporto ambientale, si ritiene fondamentale un'analisi preliminare a scala più vasta a livello provinciale in cui si inseriscano gli eventuali studi di approfondimento comunali.

Tutto ciò premesso, in merito alla **Variante finalizzata alla Revisione del PTCP della Provincia di Pavia in adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR) integrato ai sensi della LR n. 31/2014**, si esprime, ai sensi della L.r. 12/05 e s.m.i. e per quanto di competenza, **parere positivo circa la compatibilità ambientale e parere di incidenza positiva**, a condizione che:

- le indicazioni di integrazione ambientale riportate nel Rapporto ambientale siano recepite integralmente all'interno della proposta di Piano, in modo tale che i principi ivi enunciati trovino concreta applicazione;
- siano fatte proprie le osservazioni sopra enunciate.

La Responsabile UO4
Francesca Trotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.